



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina

Cod. Fis. 80007300835 - Cod. IPA: UFU 2G6 - Cod. Mecc. MEIS02900X

Tel. 090672110- Fax 090672775 Email: meis02900x@istruzione.it - PEC.: meis02900x@pec.istruzione.it

Sede Associata MEPC029017- Liceo Classico "F. Maurolico" Messina Tel.090672110-Fax 090672775

Sede Associata MEPS02901A- Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" Spadafora Tel.0909941798-Fax 0909942918

Prot. 2469 Circolare n. 375

Messina,

AI DOCENTI
AL SITO WEB

Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studi d'istruzione secondaria di secondo grado Formazione delle commissioni di esame.

Si comunica che la C.M. n. 4537 del 16/03/2018, concernente l'oggetto, stabilisce i termini e le modalità di partecipazione come Commissari Esterni e come Presidenti agli Esami di Stato a.s. 2017/2018, si invita pertanto i Signori docenti interessati (che hanno l'obbligo) di presentare il mod. ES-1 secondo la seguente modalità:

- **Scheda di partecipazione** Modello ES-1 (allegato 3)
- **Modalità di presentazione**

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di stato tramite il modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line nel portale POLIS.

Tempistica

La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi previsti) dei Modelli ES-1 dovrà avvenire, come riportato nell'Allegato 5 alla presente circolare, a partire dal 19 marzo 2018 fino al giorno 04 aprile 2018.

Avvertenze si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del Modello ES- 1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo, deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI
PREPOSTI AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
STATALI
LORO SEDI

AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E
DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARI
LORO SEDI

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI AFAM
LORO SEDI

e, p. c. AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DGSP
UFFICIO V

ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL
COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE
ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' STATALI
LORO SEDI

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA

AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI
DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO

OGGETTO: Anno scolastico 2017/18 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado
✓ **Formazione delle commissioni di esame**

SOMMARIO

1. CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

- 1.a. Disposizioni generali
- 1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni
- 1.c. Abbinamenti delle classi/commissioni
- 1.d. Designazione dei commissari interni

2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

- 2.a. Disposizioni generali
- 2.b. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato
 - 2.b.a. Principi generali
 - 2.b.b. Personale scolastico in servizio o a riposo
 - 2.b.c. Personale universitario o appartenente ad istituzioni A.F.A.M.
- 2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico
 - 2.c.a. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)
 - 2.c.b. Personale che ha la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (modello ES-1 o modello ES-2)
 - 2.c.c. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)
 - 2.c.d. Personale che ha la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2.d. Procedure generali di nomina delle commissioni di esame di Stato

- 2.d.a. Principi generali
- 2.d.b. Disposizioni particolari
- 2.d.c. Procedura di nomina dei presidenti
- 2.d.d. Procedura di nomina dei commissari esterni
- 2.d.e. Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni
- 2.d.f. Fase finale di nomina delle commissioni di esame
- 2.d.g. Impedimento e sostituzioni

3. CASI PARTICOLARI

3.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero

1. CONFIGURAZIONI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, i dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla configurazione delle commissioni di esame secondo i criteri di seguito indicati.

1.a. Disposizioni generali

In base all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), la commissione di esame di Stato è composta di norma da sei commissari, dei quali la metà interni e la restante metà esterni all'istituto, più il presidente, esterno. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni

Gli Uffici Scolastici Regionali

Il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle proprie competenze, avvia le operazioni relative all'assegnazione dei candidati esterni, che risiedono nella regione, agli istituti statali e paritari del proprio territorio, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la C.M. n. 8 del 10 ottobre 2017, relativa all'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dell'anno scolastico 2017/2018.

In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:

1. Il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli posti dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 425/1997, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 425/1997, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta come previsto dalla succitata C.M. n. 8 del 10 ottobre 2017.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, nel caso in cui non sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
3. Non è prevista in alcun caso l'ammissione di candidati esterni agli esami di Stato nelle sezioni sperimentali del previgente e del nuovo ordinamento (comprese le



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

sezioni in cui è attuato il progetto ESABAC), considerata la peculiarità di tali corsi di studio.

4. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato dei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento, dei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti (ex corsi serali) e degli indirizzi del previgente ordinamento.
5. Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 425/1997 (*criterio della territorialità*) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Si richiama l'attenzione da parte degli Uffici scolastici regionali sulla puntuale osservanza di quanto previsto dal punto 2 del presente paragrafo al fine di assicurare una regolare assegnazione e ripartizione dei candidati esterni nelle classi/commissioni.

Le istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore) con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 425/1997 e dell'articolo 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (in seguito, D.P.R. n. 323/1998), ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni. Si ribadisce che ad ogni singola classe/commissione sono complessivamente assegnati non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe.
2. Negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 13 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe a cui vengono abbinati.
3. Negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 14 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi-commissioni assicurando che le lingue straniere



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe a cui vengono abbinati.

4. Per la regione Lombardia, se sono presenti studenti forniti del diploma professionale di tecnico che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (in seguito, D. Lgs. n. 226/2005) e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito, MIUR) e la Regione Lombardia si deve operare considerando tali studenti quali alunni interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale classe articolata.
5. Per le province autonome di Trento e Bolzano, dove si tengono i corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del succitato D. Lgs. n. 226/2005, si opererà considerando tali studenti quali alunni interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'Intesa del 7 febbraio 2013 stipulato tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. articolo 6, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87).

1.c. Abbinamenti delle classi/commissioni

Le istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli alunni aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale - avvalendosi dell'allegato Modello ES-0, contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni (Allegato 1), in modalità esclusivamente *on line* nel portale SIDI, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, sulla base dei seguenti criteri vincolanti:

1. Ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi compresa quella articolata su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione.
2. L'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario e dà il nome alla commissione.
3. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, D.P.R. n. 323/1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. Nel caso in cui la lingua straniera risulti come materia oggetto di seconda prova scritta o come altra materia orale



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

affidata a commissario esterno, l'abbinamento deve essere effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", ma anche della lingua straniera presente nel curriculum dei candidati. Gli indirizzi di studio interessati da questo aspetto sono quelli riportati negli allegati 13 e 14 della presente circolare.

4. L'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della materia oggetto della seconda prova scritta;
- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della materia oggetto di seconda prova scritta.

Fermo restando il prioritario e rigoroso rispetto di quanto sopra previsto, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare tali principi, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti ad ordini di studio diversi, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la materia o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 425/1997, nella sua attuale formulazione.

MODELLO ES-0

Precisazione su indicazione lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 13 e 14

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio (Allegati 13 e 14) per i quali la materia della seconda prova scritta è genericamente referenziata come prima lingua straniera o seconda lingua straniera o terza lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione *on line* del Modello ES-0 (Allegato 1).

INDIRIZZI DI STUDIO	Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'Allegato 13 alla
----------------------------	--



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

RIPORTATI NELL'ALLEGATO 13	presente circolare, è necessario indicare la lingua straniera che, nel rispetto delle priorità del piano di studi seguito dal gruppo, corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM n.53 del 31-1-2018. Nell'ipotesi in cui la materia oggetto di seconda prova scritta sia "Lingua e cultura straniera 1" l'istituto è tenuto a precisare nello specifico campo del modello ES-0 qual è la specifica prima lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione on line del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la specifica lingua straniera che corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM n.53 del 31-1-2018
INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 14	Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati nell'Allegato 14 alla presente circolare dove la prima lingua straniera o la seconda lingua straniera o la terza lingua straniera, abbinata alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", sia indicata tra le altre materie affidate a commissario esterno, l'istituto è tenuto a precisare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il DM n.53 del 31-1-2018 sempre nel rispetto delle priorità del piano di studi seguito dal gruppo di candidati in esame. Nell'ipotesi in cui la materia orale affidata a commissario esterno sia la seconda lingua straniera l'istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe-commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione on line del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla effettiva scelta del Ministro di cui al DM n. 53 del 31-1-2018.
Si precisa che l'indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti Allegati 13 e 14.	

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori, secondo i criteri di cui sopra, utilizzando il Modello ES-0 e il modello ES-C, predisposti *on line* nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, del Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza improrogabilmente **entro il 4 aprile 2018**.

La compilazione telematica del Modello ES-0 e del Modello ES-C compete sia agli istituti statali sia agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati a sistema ed acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

Tale Modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe Nazionale degli Studenti. In relazione a tale



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

consistenza numerica le stesse istituzioni scolastiche possono comunque in questa fase apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

Gli Uffici Scolastici Regionali

Il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni) compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Con riferimento a tale attività, si evidenzia quanto segue:

1. La commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle allegate al D.M. n.53 del 31-1-2018. Si sottolinea l'importanza della corretta individuazione dell'indirizzo d'esame in quanto ad esso sono direttamente associate sia la materia oggetto della seconda prova scritta sia le materie d'esame affidate ai commissari esterni.
2. Nel rispetto del criterio della territorialità di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, il Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione.
3. Non è consentito in assoluto procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.

Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti/coordinatori, il Direttore generale o dirigente preposto agli Uffici Scolastici Regionali, anche avvalendosi, degli Ambiti Territoriali Provinciali, all'uopo delegati, provvede alla acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando – come già precisato - i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il Modello ES-0.

Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte degli esami di Stato, destinati alle commissioni della provincia di Bolzano, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, degli istituti per sordomuti, nonché dei corsi annuali per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

quadriennale di cui all'Intesa tra Il MIUR e le province autonome di Trento e di Bolzano sopra citata, i dati contenuti nei Modelli ES-0 devono essere acquisiti al sistema informativo, da parte dei suddetti uffici, con la funzione Gestione configurazioni >> Acquisizione Configurazione Commissione, selezionando l'apposita casella "Commissione per soli plichi"

I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, devono essere indirizzati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, alla casella di posta certificata dqosv@postacert.istruzione.it.

Si richiama l'attenzione dei Direttori Generali o dei dirigenti preposti all'Ufficio Scolastico Regionale di verificare che gli istituti statali e paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.

Responsabilità

La corretta compilazione dei modelli ES-0 e ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti delle commissioni d'esame.

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero riportare nei suddetti modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto nelle scuole interessate.

1.d. Designazione dei commissari interni

A seguito dell'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e dell'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con D.M. n.53 del 31-1-2018 e dell'effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del Modello ES-C (Allegato 2) e lo inoltra agli Uffici Scolastici Regionali per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri vincolanti:



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Criteri generali

- a. I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati necessariamente tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le materie non affidate ai commissari esterni ai sensi dell'articolo 11 del DM n. 6/2007. Si fa presente che può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la materia selezionata, purché insegna la materia nella classe terminale di riferimento.
Si ritiene opportuno precisare che le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, negli insegnamenti facoltativi dei licei di cui al DPR 15-3-2010, n.89, art.10, comma 1, lettera c), negli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui al DPR 15-3-2010, n.87, art.5, comma 3, lettera a), negli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui al DPR n.88, art.5, comma 3, lettera a), non possono designare commissari interni per tali discipline.
- b. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. n. 6/2007 deve essere, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
- c. Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse. È assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3 del D.M. n. 6/2007. Occorre precisare che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano di studi dell'ultimo anno di corso, conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curriculum.
- d. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. Ciò per consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.

- e. Nel caso, assolutamente residuale, come specificato nel precedente paragrafo, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati (Art. 11, comma 2, D.M. n. 6/2007).
- f. Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
- g. I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
- h. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2018, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

Criteri particolari

- a. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di loro rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni.
- b. Per i corsi di studio in cui è obbligatorio lo studio di due o più lingue straniere, qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- con D.M. n.53 del 31-1-2018. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
- c. Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale cui sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di tecnico che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6 del citato D. Lgs. n. 226/2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe di "associazione" dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
- d. E' assicurata, per le classi degli alunni che sostengono l'esame del progetto ESABAC, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la materia non risulti assegnata a commissari esterni. Parimenti per l'ESABAC TECHNO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM n.614 del 4-8-2016, in cui si prevede che, fermo restando il numero di membri previsto dalla normativa vigente, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il Progetto "ESABAC TECHNO", è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "francese" denominata, ai sensi del Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, "Lingua, cultura e comunicazione", sia del commissario per la disciplina di storia.

2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

2.a. Disposizioni generali

Obbligo di espletamento dell'incarico

L'articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo impedimento (Articolo 12, comma 1, D.M. n. 6/2007). Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado.

I docenti degli istituti professionali nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica leFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2.b. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato

2.b.a. Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo.

Le domande di partecipazione alle commissioni di esame sono effettuate attraverso le schede di partecipazione di cui ai Modelli ES-1 (Allegato 3) e Modello ES-2 (Allegato 4). I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007.

Gli allegati 6 e 7 alla presente circolare riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da individuare e contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.

2.b.b. Personale scolastico in servizio o a riposo

Scheda di partecipazione	Modello ES-1 (Allegato 3)
Modalità di presentazione	Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line nel portale POLIS. Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita la possibilità di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza. Una apposita istanza on line sarà disponibile per gli aspiranti alla nomina della Provincia Autonoma di Trento. Il personale della scuola della regione Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole slovene delle province di Gorizia e Trieste dovrà trasmettere tale Modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti a livello territoriale
Tempistica	La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei Modelli ES-1 dovrà avvenire, come riportato nell'Allegato 5 alla presente circolare, -a partire dal 19 marzo fino al 4 aprile 2018
Avvertenze	Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

	scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso. Il personale collocato a riposo, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.
--	---

Procedura di controllo dei modelli ES-1

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici Scolastici periferici, ognuno con riferimento alle schede di partecipazione di propria competenza, sono chiamati ad effettuare in ordine cronologico:

- la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti responsabili sono tenuti, per parte loro, a disporre un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione "Dati di insegnamento";
- la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli, come precisato in dettaglio nell'allegato 12 alla presente circolare. Tale convalida delle domande fa fede di tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
- l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. E' consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Si precisa, infatti, che le procedure automatiche del sistema informativo tratteranno, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate. Si evidenzia che le istituzioni scolastiche, al termine dell'attività di verifica e convalida dei Mod. ES-1, provvederanno a trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali, insieme agli elenchi già prodotti in formato cartaceo, un elenco alfabetico riepilogativo delle domande "revocate".

I dirigenti scolastici/coordinatori, terminate le attività di competenza, avranno, inoltre, cura di trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, **entro il 19 aprile 2018**:

- l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti membri delle commissioni di esame che hanno presentato domanda secondo il modello ES-1 (Allegato 3);
- l'elenco degli esonerati e dei docenti con il ruolo di "referente del plico telematico" designati presso ogni istituzione scolastica e che, pertanto, non sono tenuti a presentare la scheda di partecipazione ad esame di Stato;
- l'elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

motivi.

Responsabilità

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori potranno richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità della procedura.

2.b.c. Personale universitario o appartenente alle istituzioni A.F.A.M. – Nomina come presidente di commissione d'esame

Scheda di partecipazione	Modello ES-2 (Allegato 4)
Modalità di presentazione e tempistica	Le schede di partecipazione come presidente nelle commissioni di esame (Modello ES-2) devono essere consegnate in formato cartaceo ai Rettori delle università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il 6 aprile 2018 Le stesse devono pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 13 aprile 2018
Esclusioni	Per quanto riguarda le esclusioni, vedere paragrafo 2.d.b Disposizioni particolari - i divieti di nomina.
Avvertenze	Si raccomanda una attenta lettura delle istruzioni sulle modalità di compilazione riportate nell'Allegato 4 alla presente circolare, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.

Procedura di controllo

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti alla nomina a presidente nelle commissioni di esame, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati 8 e 9 alla presente circolare). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa i motivi di inopportunità alla nomina.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. non dovranno trasmettere le domande di coloro che si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 2.d.b Disposizioni particolari - divieti di nomina.

Si affida alla cortese collaborazione del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

superiore, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l'adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M.

2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico

2.c.a. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

2.c.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d'istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnici pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 - con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

7. i ricercatori universitari confermati;
8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;
11. i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998);
12. i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso) secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

2.c.c. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:

- che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
- che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della legge n. 124/1999 – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado:

- che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, B di cui al D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni) sono allegati alla presente circolare (Allegato 11).

2.c.d. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1)

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

- i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge n. 124/1999;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica "F"/ "H"/ "I"/ "M" di cui all'allegato 7 alla presente circolare).

Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all'esame di Stato (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);

- i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
- i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l'anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado ("assimilati" alla posizione giuridica "H" di cui all'allegato 7 alla presente circolare);
- i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti nel precedente paragrafo 2.c.b.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

2.d. Procedure generali di nomina delle commissioni di esame

2.d.a. Principi generali

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 6/2007, i componenti delle commissioni degli esami di Stato sono nominati:

- a. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 6/2007;
- b. all'interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del D.M. n. 6/2007;
- c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10 del D.M. n. 6/2007.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti dall'articolo 4, comma 7 della legge n. 425/2007 e dagli articoli 13 e 15 del suindicato decreto ministeriale.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui alle precedenti lettere a,b,c. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.M. n. 6/2007, sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la materia di insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui è compresa la materia di insegnamento.

2.d.b. Disposizioni particolari

Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2)

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

- dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017;
- personale assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- personale collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti;
- personale utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;
- personale impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);
- personale in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato.

Non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2018.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Divieti di nomina

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni **non** possono essere nominati, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, e dall'articolo 13 D.M. n. 6/2007, nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
- in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);
- nella stessa scuola, statale o paritaria, ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso;
- nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:

- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all'attività di servizio;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
- che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 12 alla presente circolare.

Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2018, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l'effettivo recapito rispettivamente di tale personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

2.d.c. Procedura di nomina dei presidenti

Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero ad istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili (posizione giuridica A, di cui all'allegato 6 alla presente circolare), obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1), sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune ed alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate nella scheda di partecipazione.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A di cui all'allegato 6) di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto debbano operare più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Nomine su preferenze e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici appartenenti alla posizione giuridica A di cui all'allegato 6 della presente circolare e obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidenti, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nella scheda di partecipazione (Modello ES-1 o Modello ES-2). Anche in questo caso è data, comunque, priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) ed i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti (ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati dalla procedura). L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto debbano operare più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

2.d.d. Procedure di nomina dei commissari esterni

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste (paragrafo 2.d.b.), sono disposte per gli aspiranti individuati con i progressivi da 1 a 6 nell'allegato n. 7 (con l'avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell'abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999), corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del Modello ES-1 (Allegato 3).



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le sedi esprimibili possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) ed i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di servizio o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opererà sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui all'articolo 2 della legge n. 124/1999.

In caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, la procedura prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell'allegato n. 7). Le nomine sono disposte nell'ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.

Qualora, al termine dell'assegnazione delle sedi agli aspiranti abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali sono ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, indicate ai punti 11 e 12 dell'allegato 7 alla presente circolare:

- docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso);
- docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame ovvero dell'idoneità di cui all'articolo 2 della legge n. 124/1999

(corrispondenti alle posizioni giuridiche "L" ed "M" del modello ES-1)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto debbano operare più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell'ambito provinciale.

2.d.e. Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di quattro distretti

Solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato - tenuto conto della nota n. 676 del 4 marzo 2014 - si procede nel pubblico interesse alla nomina d'ufficio dei componenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui all'articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997 e all'articolo 13 del D.M. n. 6/2007 di seguito specificate, come già in precedenza precisato:

- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- divieto di nomina sulla stessa scuola di insegnamento e nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi del tutto residuale ed eccezionale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, si potrà nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

gradita e in base alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

Eventuali posti ancora non coperti con le procedure di nomina automatiche sono assegnati direttamente dal Direttore generale e dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Preferenze

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. n. 6/2007, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito della categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio è quella non di ruolo.

A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Assegnazione alla commissione di esame

L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

2.d.f. Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1 ed ES-2, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il Modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di una mail alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. La mail rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Si evidenzia che nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento della nuova procedura da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali potranno fare ricorso alle modalità di notifica seguite negli anni precedenti.

I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti ad utilizzare il Modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati, come in passato, dagli Uffici Scolastici Regionali, anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, ai diretti interessati, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.

Gli Uffici Scolastici Regionali, anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame prendendo i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati della procedura informatizzata e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C (Allegato 2 alla presente circolare). Gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione dandone adeguata e diffusa pubblicazione circa la composizione delle commissioni nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.

Si precisa che eventuali esposti da parte degli aspiranti in relazione alla procedura di nomina, indirizzati agli Uffici Scolastici Regionali, dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

2.d.g. Impedimento e sostituzioni

Impedimento ad espletare l'incarico

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale il quale ne dispone l'immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 16 del D.M. n. 6/2007 e alle disposizioni dell'Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato dell'anno scolastico 2017/2018 di prossima emanazione.

3 CASI PARTICOLARI

3.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero

Per le scuole italiane all'estero, nel richiamare le specifiche disposizioni di cui al DM n. 53 del 31-1-2018, in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata a commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede la istituzione scolastica medesima ad eccezione delle scuole italiane all'estero dove è attivo il Progetto ESABAC generale, in cui, ai sensi dell'art.3, comma 1, del DM n.95 dell'8 febbraio 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina storia, si fa presente che, attesa la speciale regolamentazione dell'esame di Stato presso tali istituzioni, si applica la legge n. 425/1997 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto. Parimenti per l'ESABAC TECHNO, come già precisato al paragrafo 1.d. - Criteri particolari - punto d.

A riguardo, nel rammentare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si richiama l'attenzione sugli articoli 8, 9, 10 del Decreto Interministeriale del 7 gennaio 1999, n. 2508, relativi agli abbinamenti delle classi.

Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la specificità dei piani di studio adottati in tali scuole (in virtù dei decreti interministeriali D.I. MAE- MIUR n.4269 del 2010, D.I. MAE-MIUR n.4270 del 2010, D.I. MAE-MIUR n.4460 del 2012) rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con gli stessi.

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (**Mod. ES-0**), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Modello per l'individuazione dei commissari interni (**Mod. ES-C**), con le relative istruzioni per la compilazione;
3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle commissioni degli esami di Stato (**Mod. ES-1**), con le relative istruzioni per la compilazione;
4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (**Mod. ES-2**), con le relative istruzioni per la compilazione;
5. Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;
7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a commissario;
8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da indicare nel **modello ES-2** per la nomina a presidente;
9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
10. Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui trasmettere i modelli ES-2;
11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
12. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori preposti agli uffici Scolastici regionali;
13. Elenco indirizzi con materia scelta per la seconda prova con classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
14. Elenco Indirizzo con altra materia affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso affidata a classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

QUADRO NORMATIVO - PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Legge 10 dicembre 1997, n. 425 – "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"
Legge 11 gennaio 2007, n. 1 - "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" ed in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, commi 1 e 3
Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, contenente "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176
Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508 , relativo agli esami di stato nelle scuole italiane all'estero
Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
Art.15, comma 6, Decreto Legislativo n.226/2005 – "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
Capo III delle Linee Guida (allegate alla Intesa del 16 dicembre 2010 stipulata in sede di Conferenza Unificata) di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40
Legge 8 ottobre 2010, n.170 , recante norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico
D.M. 18 settembre 1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte
D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 , concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi
D.M. 20 novembre 2000, n. 429 , riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
D.M. 23 aprile 2003, n. 41 , relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 , recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. 8 febbraio 2013, n. 95 , recante norme, per la fase a regime, in materia di esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)
Art.18, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca)
D.M. 4 agosto 2016, n. 614 , Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto "ESABAC TECHNO" (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Technologique).
Art. 8, comma 2, del D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 , "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
D.M. 31 gennaio 2018, n. 53 sulla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e sulla scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2017/2018

**RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI

I dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina di presidenti e/o commissari esterni nelle commissioni degli esami di Stato, trasmettono il modello ES-1 esclusivamente attraverso l'apposita Istanza on line nel portale POLIS. Gli aspiranti della Provincia Autonoma di Trento selezionano l'istanza a loro riservata, distinta da quella che utilizza il personale scolastico a livello nazionale.

La trasmissione del modello cartaceo ES-1 resta in vigore per il personale della scuola della regione Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole slovene delle province di Gorizia e Trieste che deve trasmettere il modello agli uffici competenti a livello territoriale.

Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita l'alternativa di trasmettere il modello cartaceo ES-1 all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza.

Il personale universitario o appartenente alle istituzioni A.F.A.M., che aspira alla nomina di presidente nelle commissioni degli esami di Stato, trasmette il modello cartaceo ES-2 come di consueto. Le relative domande di partecipazione sono registrate nel sistema informativo per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali attraverso funzioni SIDI a loro riservate.

Dopo la fase dell'inoltro dei modelli ES-1 da parte degli aspiranti alla nomina, i dirigenti scolastici e i dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti alla verifica amministrativa delle istanze presentate (inizialmente contraddistinte con lo status di "DOMANDA NON CONVALIDATA").

In particolare, la verifica amministrativa compete:

- **ai dirigenti scolastici** della scuola secondaria di secondo grado, per tutto il personale docente in servizio (stati giuridici "C", "D", "E", "F", "H" ed "I")
- **agli Uffici Scolastici Regionali, attraverso gli Ambiti Territoriali Provinciali**, per i dirigenti scolastici, per il personale collocato a riposo e per gli ex supplenti che, nell'ultimo triennio, abbiano avuto un incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche su istituto di istruzione di secondo grado (stati giuridici "A", "B", "G", "L" ed "M").

In SIDI sono disponibili funzioni di visualizzazione sintetica delle istanze pervenute organizzate per stato giuridico, che agevolano l'attività di verifica amministrativa delle istanze e consentono al soggetto responsabile alla verifica la contestuale convalida della domanda in corso d'esame.

La convalida può essere effettuata dall'ufficio competente:

- in modo selettivo (selezione puntuale di una domanda o di un gruppo di domande)
- in modo massivo (tutte le domande visualizzate).

Al termine della verifica amministrativa e della conseguente convalida lo status della domanda diventa "DOMANDA CONVALIDATA".

ALLEGATO 12

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

La domanda inserita o aggiornata dagli Ambiti Territoriali Provinciali con le funzioni SIDI di gestione dei modelli ES-1, è automaticamente convalidata. La convalida si può revocare in caso di errore.

Si fa presente che la successiva procedura automatica di nomina prende in considerazione solo le domande convalidate.

OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Formazione delle commissioni:

- Ripartire fra le diverse classi i candidati esterni, assegnati all'istituto dal Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, avendo cura di non superare il 50% dei candidati interni ed il limite massimo di 35 candidati per ciascuna classe.
- Formulare le proposte di configurazione delle commissioni, con l'abbinamento delle classi che appartengono all'istituzione scolastica avvalendosi del modello ES-0 on line presente nel sistema SIDI. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche per la compilazione del modello ES-0 sono memorizzati a sistema ed acquisiti in via definitiva da parte degli uffici territoriali con eventuali modifiche o integrazioni.
- Tenere presente nella compilazione delle proposte di configurazione (modelli ES-0) che, fino a che è possibile, è necessario abbinare nella medesima proposta due classi dell'istituto. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. E' altresì necessario abbinare il codice del corso diurno (prima classe) e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede, e non viceversa. Il codice di un percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corso serale) può essere indicato nella prima classe-commissione ma solo in abbinamento con altro percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti.
- Designare i commissari interni per ogni classe-commissione avvalendosi del modello ES-C on line presente nel sistema SIDI.
- Verificare il documento di sintesi dei modelli ES-0 e ES-C generati dal sistema, per ogni istituto di competenza (funzione "Stampa tutti i modelli")

Verifica e convalida delle schede di partecipazione (presidenti e commissari):

- Verificare l'avvenuta presentazione della scheda da parte di tutti i docenti che ne hanno l'obbligo.
- Comunicare, per iscritto, ai docenti che non hanno presentato la scheda senza giustificato motivo, che si procederà comunque d'ufficio ad acquisire a sistema i loro dati, fermo restando la rilevanza disciplinare dell'omissione. L'acquisizione d'ufficio del modello ES-1, attraverso le funzioni SIDI, sarà limitata alle sole informazioni in possesso della scuola per la nomina d'ufficio.
- Disporre immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti dai docenti in relazione alla non presentazione della scheda di partecipazione.
- Acquisire, mediante le funzioni del Sistema Informativo, eventuali modelli ES-1 di docenti, tenuti alla presentazione della scheda, che non abbiano provveduto alla corretta trasmissione in

**RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

POLIS. In tali casi la scuola dovrà anche provvedere all'invio delle relative lettere di notifica, richiedendo ai docenti interessati un attento controllo dei dati trasmessi e di apportare le dovute, immediate correzioni degli errori eventualmente riscontrati.

- Controllare la correttezza dei dati indicati, sulle schede ES-1, dai docenti in servizio nella scuola. Ove risultassero necessarie, i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati correzioni o integrazioni, che dovranno successivamente essere trasmesse a SIDI dalla relativa segreteria scolastica.

Particolare riguardo deve essere dedicato alla verifica delle informazioni non direttamente controllabili dalla procedura di acquisizione delle domande, in particolare relative:

- all'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli aspiranti che hanno indicato lo stato giuridico C, D o E. Per i docenti che hanno dichiarato tali posizioni giuridiche, attraverso la funzione "POLIS – Visualizzazione istanze", disponibile sul SIDI, le scuole potranno anche verificare le informazioni, relative agli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico (incarico effettivamente svolto ai sensi dell'art. 34 del CCNL 2006-2009), dichiarate dagli aspiranti al momento della trasmissione dell'istanza (data ed il numero di protocollo);
 - alla corrispondenza tra la classe di concorso dichiarata dall'aspirante e quella di effettivo servizio. Le classi di concorso in vigore sono quelle del DPR n.19/2016 e vanno individuate sull'Allegato 11 della circolare di formazione delle commissioni d'esame;
 - alla corretta indicazione del codice della materia, sempreché presente tra le materie riportate negli allegati al D.M. n. 53 del 31/01/2018, per i docenti che insegnano su classi terminali;
 - all'anzianità di servizio dichiarata;
 - ai codici relativi alle eventuali sedi di completamento ed alle sedi di servizio degli ultimi 2 anni scolastici precedenti quello in corso;
 - al possesso dell'abilitazione prevista per la materia di nomina e/o classe di concorso prevista per le posizioni giuridiche C D E H I;
 - al possesso di un titolo di laurea quadriennale o specialistica per la posizione giuridica F.
- Cancellare il modello non corretto ed acquisire un nuovo modello, registrando l'effettivo stato giuridico per l'aspirante che ha trasmesso il modello ES-1 dichiarando lo stato giuridico C, D o E e non è stato riscontrato dalla scuola il possesso del requisito previsto dalla normativa. A fronte di una nuova acquisizione del modello ES-1 dovrà essere trasmessa la relativa lettera di notifica all'aspirante interessato, affinché possa effettuare un attento controllo dei dati registrati.
 - Provvedere, attraverso le funzioni disponibili in SIDI, alla convalida dei modelli ES-1 che superano i controlli amministrativi, inderogabilmente entro il 24 aprile 2018.
 - Provvedere, mediante le funzioni del Sistema Informativo, alla cancellazione o alla revoca delle schede di partecipazione ES-1 dei docenti che siano stati designati commissari interni successivamente all'acquisizione del modello ed alla sua convalida. Qualora il modello non sia stato ancora convalidato non deve essere effettuata alcuna operazione.
 - Trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali, in unico plico cartaceo, entro il 19 aprile 2018, l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l'elenco degli esonerati e dei referenti del plico telematico e l'elenco dei docenti che abbiano omissso di presentare la scheda (con indicazione dei motivi).
 - Trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali eventuali elenchi aggiuntivi di richieste di esonero per motivi sopravvenuti successivamente al termine prima indicato.

**RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

**OPERAZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICI
TERRITORIALI**

Formazione delle commissioni:

- Assegnare i candidati esterni, inclusi quelli non residenti in Italia, agli istituti statali o paritari, secondo le disposizioni impartite con la presente circolare e con la C.M. n. 8 del 10 ottobre 2017.
- Monitorare l'andamento delle attività di trasmissione telematica dei modelli ES-0 e ES-C da parte delle istituzioni scolastiche, con la funzione Gestione Alunni >> Esami di Stato >> Monitoraggi ES-0
- Valutare le proposte di formazione delle commissioni trasmesse dai dirigenti scolastici attraverso i documenti di sintesi (in formato pdf) dei modelli ES-0 e ES-C consultabili nella suddetta funzione
- Disporre l'acquisizione definitiva dei dati del modello ES-0 al sistema SIDI, anche ai soli fini della predisposizione dei plichi contenenti le prove d'esame, fatta eccezione per la Regione Valle d'Aosta che, a tale fine, provvederà alla trasmissione dei modelli ES-0 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione, D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Ufficio Terzo. Per l'acquisizione definitiva dei dati al SIDI gli uffici territoriali, tramite apposite funzioni, richiamano a sistema le proposte di configurazione precedentemente inserite, a carattere provvisorio, dalle istituzioni scolastiche e consultano sul SIDI i modelli ES-C (commissari interni) trasmessi dalle segreterie.
- Completare l'abbinamento delle classi all'interno della provincia. Si rammenta che non è possibile effettuare l'abbinamento tra classi-commissioni operanti in province diverse (art.18 D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

Verifica e convalida delle schede di partecipazione (presidenti e commissari)

- Controllare la correttezza dei dati indicati nei modelli ES-1 dai:
 - Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado (stato giuridico A);
 - Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie primarie (stato giuridico B);
 - Dirigenti Scolastici e docenti collocati a riposo da non più di tre anni (stati giuridici G ed L);
 - docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (stato giuridico M).
- Particolare riguardo deve essere dedicato alla verifica delle informazioni non direttamente controllabili dalla procedura di acquisizione delle domande, ed in particolare relative:
 - al possesso di una abilitazione all'insegnamento per scuola secondaria di secondo grado per gli aspiranti con stato giuridico B;
 - al possesso di una abilitazione all'insegnamento per scuola secondaria di secondo grado per gli aspiranti con stato giuridico M;

ALLEGATO 12

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

- ai codici relativi alla eventuale sede di reggenza, per i dirigenti scolastici, ed alle sedi di servizio degli ultimi 2 anni scolastici precedenti quello in corso, per il personale collocato a riposo o per gli ex supplenti stato giuridico M;
- all'anzianità di servizio dichiarata, per il personale in servizio.
- Richiedere agli aspiranti, ove risultasse necessario, correzioni o integrazioni delle informazioni che dovranno essere inserite in SIDI dall'ufficio territoriale responsabile della verifica.
- Disporre accertamenti nei confronti dei dirigenti scolastici, aventi obbligo, che hanno ommesso di presentare la scheda senza giustificato motivo.
- Disporre accertamenti in ordine ai motivi addotti, dai dirigenti scolastici, in relazione alla mancata presentazione della scheda in caso di impedimento ad assolvere l'incarico.
- Acquisire, mediante le funzioni del Sistema Informativo eventuali modelli ES-1 di dirigenti scolastici, tenuti alla presentazione, ma che non abbiano provveduto alla corretta trasmissione in POLIS. L'acquisizione sarà limitata alle sole informazioni in possesso per la nomina d'ufficio. In tal caso provvedere anche alla trasmissione delle relative lettere di notifica, per consentire ai dirigenti interessati un attento controllo dei dati trasmessi e apportare le dovute immediate correzioni degli errori eventualmente riscontrati.
- Disporre la non validazione delle domande presentate da dirigenti scolastici che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all'attività di servizio, comportanti incompatibilità con la nomina, con obbligo di informazione all'interessato in caso di non convalida della domanda. Allo stesso modo valutare l'opportunità di far convalidare, o cancellare, o revocare se già convalidate da parte delle istituzioni scolastiche competenti, le domande presentate da docenti che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all'attività di servizio, comportanti incompatibilità con la nomina. Decisioni in tal senso debbono essere comunicate al dirigente scolastico della scuola di servizio dell'aspirante, che ha competenza sulla convalida/cancellazione/revoca della domanda, e all'aspirante stesso.
- Disporre la non validazione a sistema, o la eventuale revoca se già validate, o la cancellazione delle schede di coloro i quali risultino destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente, ovvero si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare, con obbligo di informazione all'interessato. Qualora si tratti di personale docente in servizio la comunicazione deve essere trasmessa al dirigente scolastico della scuola di servizio dell'aspirante, che ha competenza sulla convalida/cancellazione/revoca della domanda.
- Provvedere alla convalida dei modelli ES-1 che superino la verifica amministrativa attraverso le funzioni disponibili a SIDI.
- Disporre, per le ipotesi di esonero concesso o da concedere per ragioni gravi e motivate, la non convalida delle schede o la cancellazione, o la revoca delle schede già convalidate nei casi di motivi sopravvenuti successivamente.
- Relativamente alle gestione delle schede di partecipazione ES-1, di competenza delle scuole, porre in essere tutte le necessarie azioni di supporto e di consulenza.
- Accertare che, nei termini fissati, siano pervenuti tutti i documenti compilati dai dirigenti scolastici e dalle Università o Istituzioni A.F.A.M.
- Disporre la trasmissione, mediante le funzioni del sistema informativo, dei dati presenti sulle schede ES-2 relative ai docenti delle Università e delle Istituzioni A.F.A.M.
- Per quanto riguarda le sostituzioni dei componenti delle commissioni, si rimanda alle disposizioni di cui alla O.M. sugli esami di Stato relativa all'anno scolastico 2017/2018.

ALLEGATO 5

**CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

	Attività	Periodo/Data
1	Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche	19/3/2018 – 22/3/2018
2	Compilazione automatica dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche. Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 e relativi modelli ES-C registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti Territoriali Provinciali.	23/3/2018 – 4/4/2018
3	Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali	05/4/2018 – 24/4/2018
4	Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modello ES-1)	19/3/2018 – 04/4/2018
5	Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe	22/3/2018
6	Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici regionali degli elenchi riepilogativi: • degli aspiranti che hanno presentato il Modello ES-1 • degli esonerati, dei docenti con ruolo di referente del plico telematico e dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione dei motivi)	19/4/2018
7	Verifica e convalida delle schede di partecipazione (Modelli ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali	9/4/2018 – 24/4/2018
8	Termine ultimo per la presentazione delle schede degli aspiranti ai Rettori e ai Direttori A.F.A.M.(Modello ES-2)	6/4/2018
9	Termine ultimo per il recapito delle schede Modello ES-2 dai Rettori delle università e dai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. agli Uffici Scolastici Regionali competenti	13/4/2018
10	Gestione delle schede di partecipazione (Modelli ES-2) da parte degli Uffici Scolastici Regionali competenti	9/4/2018 – 24/4/2018



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SEZIONE SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome				Nome			
Data di nascita	Giorno	Mese	Anno	Provincia di nascita	Provincia per esteso		Sigla
Residenza	C.A.P.		Comune			Prov.	
Indirizzo				Telefono			

SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA (barrare la casella relativa)

- ☐ **A** Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educando Femminile, di Istituto comprensivo statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- ☐ **B** Dirigente scolastico in servizio preposto ad istituti statali di istruzione primaria, provvisto di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
- ☐ **C⁽¹⁾** Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado
- ☐ **D⁽¹⁾** Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico
- ☐ **E⁽¹⁾** Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico
- ☐ **F** Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- ☐ **G** Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educando Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni
- ☐ **H** Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado
- ☐ **I** Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- ☐ **L** Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni
- ☐ **M** Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame

(1) Estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico.
(per le posizioni giuridiche C, D o E)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SEZIONE DATI DI INSEGNAMENTO

Materia di nomina corrispondente a quella d'insegnamento (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I)

Codice

Denominazione

☐

Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n.53 del 31/01/2018

(da selezionare, in alternativa al codice della materia, dagli aspiranti in servizio su classe terminale)

Classe di concorso (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I, L, M)

Codice

Denominazione

1. Insegna in classi terminali la materia di nomina
(per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I)

☐ SI

☐ NO

2. E' in possesso dell'abilitazione prevista per la materia di nomina e/o classe di concorso suindicate
(per le posizioni giuridiche C, D, E, H, I, M)

☐ SI

☐ NO

3. E' in possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica
(per la posizione giuridica F)

☐ SI

☐ NO

4. Presta contemporaneamente servizio in altro istituto secondario di II grado paritario

☐ SI

☐ NO

SEZIONE TIPOLOGIA DOMANDA (Barrare la casella di interesse)

☐

Presidente

(per le posizioni giuridiche A, B, G)

☐

Presidente o Commissario

(per le posizioni giuridiche C, D, E, F, L se in possesso dei requisiti richiesti)

☐

Commissario

(per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I, L, M)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SEZIONE DATI DI SERVIZIO

Anni di servizio in ruolo
(per le posizioni giuridiche A,B,C,D,E,F,G,L)

Ovvero anni di servizio non di ruolo
(per le posizioni giuridiche H, I, M)

Istituto statale di servizio attuale

1 Codice

Denominazione

Primo istituto statale di completamento del servizio attuale

2 Codice

Denominazione

Secondo istituto statale di completamento del servizio attuale

3 Codice

Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento
del servizio dei due anni precedenti⁽¹⁾

4 Codice

Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento
del servizio dei due anni precedenti⁽¹⁾

5 Codice

Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento
del servizio dei due anni precedenti⁽¹⁾

6 Codice

Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento
del servizio dei due anni precedenti⁽¹⁾

7 Codice

Denominazione

⁽¹⁾ Indicare, anche nel caso di personale supplente attualmente non in servizio (posizione giuridica M), il codice dell'Istituto di servizio e/o di completamento del servizio (sia statale che paritario) dei due anni precedenti, ovvero il codice dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado operante presso l'Istituto comprensivo. Il personale a riposo (posizioni giuridiche G, L) deve indicare tale sede solo se in servizio nei due anni precedenti.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SEZIONE SEDI RICHIESTE (leggere attentamente le istruzioni):

DISTRETTI E/O COMUNI E/O PROVINCE DI SERVIZIO E/O RESIDENZA			
1		/	
3		/	
5		/	
7		/	
9		/	
11		/	
13		/	
	Denominazione		Sigla Prov.
2		/	
4		/	
6		/	
8		/	
10		/	
12		/	
14		/	
	Denominazione		Sigla Prov.

COMUNE DA TRATTARE CON PRECEDENZA NELLA FASE D'UFFICIO

COMUNE DI SERVIZIO
 COMUNE DI RESIDENZA

SIGLA DELLA PROVINCIA LIMITROFA A QUELLA CUI APPARTIENE IL COMUNE DI SERVIZIO O DI RESIDENZA, DA CUI PARTIRE PER IL TRATTAMENTO D'UFFICIO IN AMBITO REGIONALE

Sigla Prov.

DATA _____

FIRMA DELL'ASPIRANTE _____ VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

TIMBRO LINEARE
(SCUOLA / USR / USP)



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentare un solo modello presso l'istituto di servizio; nel caso in cui il servizio venga prestato contemporaneamente in più istituti, del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve essere presentata presso l'istituto statale dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali. Il personale a riposo ed i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico aventi titolo alla nomina possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza. I Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria, aventi titolo alla nomina, possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale di servizio.

Il modello ES-1 va compilato on line da tutto il personale scolastico in servizio su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o collocato a riposo. Alcuni dati vanno riportati sia indicando il codice sia specificando la denominazione (es. A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO): in caso di discordanza tra l'indicazione in codice e la denominazione, verrà considerato valido il codice.

Si invita a prestare la massima attenzione alla compilazione della domanda, in quanto le nomine disposte, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo, costituiscono il risultato di una procedura particolarmente articolata in cui, tenuto conto delle preclusioni previste, hanno una particolare incidenza anche il comune di servizio e quello di residenza.

Si prendono in esame, nel seguito, le singole sezioni del modello per le opportune specifiche istruzioni di compilazione.

Sezione Situazione Anagrafica

Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile.

Sezione Posizione Giuridica

Sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica a cui devono appartenere gli aspiranti per essere nominabili. L'aspirante, individuata con precisione la tipologia cui appartiene (controllando anche a tal fine la tabella delle posizioni giuridiche, riportata negli allegati 6 e 7 alla C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018"), spunta la corrispondente casella.

Gli aspiranti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell'apposita casella posta in fondo al riquadro relativo alla "SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA", gli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico. Per estremi si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o dell'incarico.

Sezione Dati d'Insegnamento

I docenti che insegnano su classi terminali debbono indicare il codice della materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella d'insegnamento o alla classe di concorso di servizio, sempreché presente tra le materie riportate negli allegati al D.M. n. 53/2018. Debbono utilizzare, in particolare, il codice della materia di nomina riportato nella colonna "NOMINA", oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna "INSEGN.". Il codice della classe di concorso di servizio deve essere indicato anche se non presente nell'allegato al D.M. n. 53/2018. **La procedura utilizza i nuovi codici introdotti dal DPR n.19/2016.**

I docenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato che insegnano in classi terminali possono ricercare il codice della materia di nomina, che nel proprio indirizzo di studio corrisponde a quella di insegnamento, negli elenchi delle materie presenti su internet/intranet all'indirizzo www.istruzione.it, e allegato al D.M. n. 53/2018.

Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnamenti, deve essere indicata, a scelta dell'aspirante, una sola delle materie insegnate. I docenti a riposo (posizione giuridica "L") devono indicare il codice della classe di concorso di servizio al momento del collocamento in quiescenza.

I docenti di religione, in quanto concorrono alla nomina solo come Presidente, devono specificare di essere in possesso dell'abilitazione del secondo grado (flag di cui al punto 2) senza che sia necessaria l'indicazione della materia di nomina e/o classe di concorso.

I docenti di sostegno (posizione giuridica F, H, I o M) devono sempre specificare di essere in possesso dell'abilitazione (flag di cui al punto 2). Le indicazioni relative alla materia ed alla classe di concorso devono essere tra loro congruenti; in caso contrario la scheda non può essere acquisita nel sistema informativo.

I docenti di istituti statali devono indicare, al punto 4, se prestano servizio, per l'anno scolastico in corso, anche in altro istituto paritario. L'indicazione SI preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, come riportato nella C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018".

I docenti che insegnano su classi terminali materie non riportate negli allegati al D.M. n. 53/2018, debbono, in alternativa all'indicazione del codice della materia, selezionare la casella "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 53/2018". A titolo esemplificativo:

- il docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, quindi presente negli allegati al D.M., deve indicare il codice della materia;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

- la casella "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 53/2018 " deve essere invece selezionata dal docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica **NON** è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, anche nel caso in cui la materia matematica risulta affidata a commissario esterno per altri indirizzi di studio.

I docenti di lingua straniera devono indicare la classe di concorso sulla quale prestano servizio, anche nella circostanza in cui negli allegati al D.M. 53/2018 sia riportata la classe generica A024. I codici da riportare sono rispettivamente:

- AA24 - Francese
- AB24 - Inglese
- AE24 - Russo
- AC24 - Spagnolo
- AD24 - Tedesco
- AI24 - Cinese
- AJ24 - Giapponese
- AK24 - Ebraico
- AL24 - Arabo

Gli insegnanti tecnico-pratici devono indicare esclusivamente il codice della classe di concorso di servizio.

I docenti che insegnano in classi intermedie materie non presenti in detti elenchi, devono compilare esclusivamente la casella "Classe di Concorso" indicando la classe di concorso di servizio.

Per le posizioni giuridiche interessate, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà di apporre le indicazioni relative all'insegnamento della materia di nomina in classi terminali, al possesso dell'abilitazione per la materia di nomina/classe di concorso, al possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica, in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la partecipazione o criteri di priorità nella procedura di nomina.

Sezione Tipologia Domanda

In questa sezione l'aspirante deve barrare la casella corrispondente al tipo di nomina richiesta.

I docenti aventi titolo anche alla nomina a presidente possono barrare a scelta la casella 1 o la casella 2; in quest'ultimo caso, la domanda viene esaminata prioritariamente per la nomina a presidente e, in subordine, per quella a commissario, secondo i criteri riportati nella predetta C.M.

Gli insegnanti di religione partecipano solo per la nomina a presidente (casella 1). I docenti di sostegno possono partecipare come Presidente e/o Commissario esterno, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla circolare.

Sezione Dati di Servizio

Gli aspiranti devono riportare, in codice e in chiaro, i dati delle sedi di servizio.

Nella casella "Anni di servizio in ruolo" deve essere indicata l'anzianità di "servizio in ruolo" effettiva maturata dall'aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G, L.

Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

Nella casella "Anni di servizio non di ruolo" deve essere indicata l'anzianità di "servizio non di ruolo" maturata dall'aspirante appartenente alle posizioni giuridiche H, I, M. Ciascun anno computato va riferito al servizio prestato in un intero anno scolastico, indipendentemente dal tipo di contratto a tempo determinato (fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica). L'aspirante dichiara sotto la propria responsabilità il servizio prestato a tempo determinato.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istituto di servizio, il codice dell'istituto di secondo grado presso il quale hanno sede.

I Dirigenti scolastici di convitti nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell'educando.

I Dirigenti scolastici di istituti omnicomprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono, invece, indicare tutti i codici meccanografici degli istituti secondari di secondo grado funzionanti presso l'istituto omnicomprensivo.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria devono indicare il codice dell'istituto di servizio.

I docenti, titolari di insegnamento in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, in servizio nel corrente anno scolastico presso istituti d'istruzione secondaria di primo grado, devono indicare il codice dell'istituto di titolarità desumibile dal Bollettino Ufficiale del MIUR



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

contenente i codici meccanografici, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vi sia altro Dirigente scolastico o docente che presta servizio ad altro titolo.

I docenti di istituti d'istruzione primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e/o inclusi nelle graduatorie di merito per Dirigenti Scolastici, devono indicare il codice della sede attuale di servizio.

Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti di servizio e/o di completamento del servizio (sia statali sia paritari) dei due anni precedenti, se diversi dagli attuali, anche nel caso di:

- Personale supplente sia in servizio che non in servizio;
- Personale a riposo (posizione giuridica G, L) se in servizio nei due anni scolastici precedenti a quello in corso.

I codici relativi alle scuole statali dell'anno scolastico 2017/18 sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, selezionando Anagrafe scuole statali, nella sezione aree tematiche, all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/ricerca_ambiti_territoriali.shtml

I codici degli istituti paritari possono essere ricercati, sullo stesso sito, nella sezione Scuola in chiaro.

Sezione Sedi Richieste

In questa sezione, ai fini dell'assegnazione alle sedi di esame, l'aspirante può indicare complessivamente fino a quattordici sedi. Le preferenze vengono prese in esame nelle varie "fasi territoriali" nel medesimo ordine con il quale sono state espresse.

Le sedi richieste possono essere indifferentemente distretti scolastici, comuni o province di servizio e/o residenza. Si precisa che le sedi nella provincia di residenza possono essere richieste solo se questa è ubicata nella stessa regione di servizio. Il personale a riposo o non in servizio può richiedere esclusivamente sedi nella provincia di residenza.

L'assegnazione alla sede d'esame, in base alle preferenze espresse, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Nel caso in cui l'aspirante intenda indicare un distretto scolastico, deve indicare la dizione riportata nel predetto elenco. Così, ad esempio, se l'aspirante intende chiedere il distretto 058 della provincia di Frosinone, comprendente i comuni di Pontecorvo e Roccasecca, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": DISTRETTO 058, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se, invece, intende chiedere il solo comune di Pontecorvo, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": PONTECORVO, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se infine intende chiedere l'intera provincia di Frosinone è sufficiente scrivere sotto la voce "denominazione": PROVINCIA DI FROSINONE; ovviamente l'indicazione della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusi.

Occorre pertanto notare che, ai fini della nomina, risulta inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambiti territoriali più ampi espressi in precedenza. Il sistema ignora le eventuali preferenze già "incluse" in altre informando gli interessati della circostanza nelle lettere che notificano l'avvenuta acquisizione dei dati presenti nella scheda.

Parimenti vengono ignorate, ed ugualmente segnalate, sia le preferenze per località nelle quali non sono operanti istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, possibili sedi d'esame, che quelle presenti nelle province di Aosta e Bolzano.

Occorre infine ricordare che alcuni grandi comuni comprendono più distretti scolastici; pertanto, è possibile richiedere, ovviamente, per quanto sopra precisato, prima dell'eventuale indicazione dell'intero comune, uno o più distretti in esso contenuti.

Tuttavia, nel caso di distretti anomali, cioè costituiti da una parte di un grande comune e da alcuni piccoli comuni, la preferenza è esaminata per l'intero ambito territoriale (ad esempio, il distretto 8 della provincia di Genova comprende un istituto del comune di Campo Ligure ed un istituto del comune di Genova; pertanto, l'indicazione "DISTRETTO 008 / GE" potrebbe dar luogo alla nomina su uno qualsiasi dei due istituti, esaminati nell'ordine del Bollettino Ufficiale delle scuole secondarie di II grado, esteso alle sedi istituite presso le scuole paritarie).

In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d'ufficio e nelle condizioni precisate al par. 2.d.e della C.M. "Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018".

Ai fini dell'eventuale nomina d'ufficio, l'aspirante può indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

Per il personale collocato a riposo o non in servizio il trattamento parte sempre dal comune di residenza.

Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d'ufficio nell'ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, l'aspirante può indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorità adottati per la nomina.